

Roma, 22 ottobre 2008
Prot. 619

CIRCOLARE N. 112 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

GESTIONE PATRIMONIO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI

OGGETTO

Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 (manovra d'estate).

Con la presente circolare si segnalano le disposizioni che, ad un primo esame, appaiono di interesse per gli Enti associati.

Art. 11. (Piano Casa) prevede un Piano nazionale di edilizia abitativa, dettando norme programmatiche che saranno approvate con DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Il piano sarà realizzato mediante risorse pubbliche e private al fine di incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo con particolare riguardo a specifiche categorie di soggetti (giovani coppie, studenti fuori sede, anziani con basso reddito o condizioni svantaggiate, immigrati regolari).

Si segnala la nuova definizione, introdotta al comma 7, di edilizia residenziale sociale che "costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie" nel cui ambito si inseriscono gli alloggi cosiddetti "sociali" di cui al Piano Casa.

Art. 12. La norma limita l'ambito di responsabilità delle amministrazioni laddove debbano rispondere del risarcimento del danno patrimoniale causato dalla revoca di un proprio provvedimento che incide su un rapporto contrattuale.

Art. 13. Ha contenuto programmatico in quanto le sue previsioni dipendono degli accordi che dovranno essere presi nella Conferenza Stato Regioni e successivo decreto ministeriale. In questa sede sembra necessario evidenziare alcuni punti problematici delle disposizioni quali:

- a. la determinazione del prezzo di vendita che la Legge intende proporzionare genericamente al canone di locazione, senza alcuna precisazione che invece sarebbe indispensabile dato il notevole divario esistente tra canone oggettivo e soggettivo;
- b. il diritto di "opzione" all'acquisto che sembra debba essere correttamente interpretato come una preferenza graduata nell'ambito dei soggetti del nucleo familiare, con l'estensione ai figli non conviventi. L'interpretazione trova fondamento nel

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

collegamento con il precedente art. 11 co. 3 lett. b) che individua nei legittimi assegnatari i possibili acquirenti.

Con disposizione di immediata applicazione, invece, si stabilisce che gli alloggi realizzati a norma della legge 640/54, rimasti di proprietà dello Stato, possono essere alienati secondo le disposizioni della legge 560/93, così eliminando i dubbi in merito alla determinazione del prezzo di vendita secondo criteri diversi.

Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

La norma, operativa a far data dal 22/10/2008, prescrive al comma 1° che le società interamente pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali *“... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165..”*. Nel nostro settore la disposizione interessa gli enti riformati, costituiti in forma di società pubblica e si sostanzia in una selezione che veda idonee modalità di pubblicità, meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, presenza di esperti di provata competenza come esaminatori e parallela esclusione di figure politiche o sindacali. Nulla è innovato per i soggetti (compresi gli “Istituti autonomi case popolari”) cui già si applicava il citato decreto legislativo 165/2001.

Art. 19. Abolizione del divieto di cumulo (dal 1/1/2009)

Può essere segnalata la disposizione in esame, per quanto la medesima, più che influenzare l'attività delle Aziende può avere interesse per la posizione di ex dipendenti delle Aziende stesse.

Art. 20. Disposizioni in materia contributiva

La disposizione riguarda gli Enti trasformati in società pubbliche, intervenendo anche su questioni che formano oggetto di contenzioso tra INPS e talune Aziende ex IACP.

In sintesi:

- a) il comma 1° interpreta autenticamente l'art. 6 della legge 11/1/1943 n. 138 (*“L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza”*), escludendo dalla contribuzione per malattia i datori di lavoro che applichino norme o contratti collettivi che assicurano al lavoratore il trattamento di malattia a carico dello stesso datore di lavoro. E' questo il caso del CCNL Federcasa (art. 47).
- b) In forza del 2° comma, a decorrere dal 1/1/2009 si applica l'obbligo della contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai alle imprese privatizzate, anche a capitale misto, dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici.
- c) La disposizione riguarda l'entità del contributo per la cassa integrazione straordinaria; non modifica peraltro l'ambito di applicazione di tale speciale normativa.
- d) La norma abrogata dal 4° comma recita: *“Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.../..2° gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego...”*. Ciò comporta (a far data dal 1/1/2009, come precisato dal successivo 6° comma, una significativa estensione degli obblighi assicurativi in parola

Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

L'articolo è significativo per una serie di modificazioni, in senso complessivamente estensivo, dell'applicazione dell'istituto dell'assunzione a tempo determinato, utilizzabile ore anche per

esigenze “.. riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”; viene anche lasciato maggior spazio alla contrattazione collettiva. L'articolo contiene (comma 1-bis) anche una disposizione eccezionale che potrebbe avere rilievo per taluno dei soggetti associati: la norma prevede infatti che, per i giudizi in corso conseguenti a violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine, *“il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto....”*.

Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio e

Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

Introducono innovazioni, complessivamente in senso estensivo delle possibilità di flessibilizzazione del lavoro, in ordine ai rapporti di lavoro indicati.

Art. 23bis. Detta disposizione circa l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica in via ordinaria in favore di imprenditori o Società in qualunque forma costituite mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La materia esorbita dalla portata della presente circolare ed è oggetto di approfondimento da parte di Confservizi.

Art. 26. La norma potrebbe riguardare gli IACP non riformati in quanto si riferisce alla soppressione di enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore a 50 unità anche se la natura di enti strumentali delle Regioni dovrebbe garantire la sussistenza dei suddetti Enti.

Art. 29. Elimina per i soggetti indicati l'obbligo di tenere un documento programmatico sulla sicurezza sostituendo con l'autocertificazione.

Art. 30. Per gli Enti e imprese soggetti a certificazioni ambientali o di qualità sostituisce i controlli da parte di organi della P.A. con quelli effettuati da soggetti privati certificatori accreditati.

Art. 31. E' attribuita validità decennale alle carte d'identità anche in corso.

Art. 35. Sono aboliti nelle compravendite immobiliari l'obbligo del venditore di dichiarare la conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza nonché l'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica di uso e manutenzione degli impianti.

È abrogata, altresì, la disposizione di cui al testo unico sulla sicurezza concernente la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro e del dirigente per la mancata dotazione al lavoratore della tessera di riconoscimento nello svolgimento di attività di appalto e subappalto.

Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. L'articolo che trova applicazione per i soggetti aventi natura privata, presenta finalità semplificatorie, che andranno peraltro verificate nella prassi, anche in considerazione della necessaria revisione di modulistica e procedure.

Art. 40. La norma legittima il datore di lavoro pubblico o privato ad incaricare della tenuta della documentazione relativa al rapporto di lavoro un consulente che assume i relativi obblighi; semplifica gli adempimenti a carico del datore di lavoro all'atto dell'assunzione, nonché quelli in materia di collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99.

Art. 41. Modifica l'attuale impianto legislativo relativo alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, facendo salve le disposizioni del codice sulla privacy.

Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione Per gli IACP e per quelli comunque denominati tenuti all'applicazione del D.Lgs 30/3/2001 n. 165, la nuova normativa prevede significative restrizioni alla facoltà di "conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"; l'incarico, temporaneo e altamente qualificato, dovrà essere motivato con l'impossibilità di far uso di personale interno; dovranno essere determinati preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La disposizione precisa che "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti".

Art. 47. Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Per i soggetti cui si applica il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 si prevedono verifiche dell' Ispettorato della funzione pubblica sul rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai dipendenti pubblici.

Art. 49. Lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni. Per i soggetti cui si applica il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 è ampliata la possibilità di ricorso a "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti". La norma prevede regole di trasparenza ed imparzialità e prefigura un ruolo significativo della contrattazione nazionale; prevede altresì che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione", quest'ultime puntualmente precisate nell'articolo in esame.

Art. 58. Detta norme in tema di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali al fine di individuare il patrimonio non assegnato e non strumentale all'esercizio delle proprie funzioni. La norma non si applica agli IACP comunque denominati.

Art. 61. Al fine di individuare la portata soggettiva dell'art. 61, considerato che le varie disposizioni contenute nell'articolo in esame non sempre contengono specificazioni in merito all'ambito di operatività pare necessario partire dalla rubrica del capo I in cui è inserito, che suona: "Bilancio dello stato". Le disposizioni dei commi fino al 6° sono dirette alle "amministrazioni pubbliche" inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, e quindi non agli enti di ERP. Ai sensi del comma 7° le società di proprietà dei Comuni si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. La norma precisa che in sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui sopra e richiede che sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

Per quanto attiene la disposizione del comma 8 che destina ai professionisti lo 0,5% delle percentuali dei compensi tecnici ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Codice dei Contratti e dispone che l'1,5% debba essere versato ad apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato sembra che essa sia applicabile, come le precedenti fino al comma 6, alle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, non sembrando, allo stato sostenibile l'introduzione di una sorta di tasse gravante soltanto sui soggetti di cui sopra.

Ovviamente sul punto sono in corso ulteriori approfondimenti.

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

La norma, applicabile agli IACP con riferimenti ed a quelli cui comunque si applica il D.Lvo 165/2001 stabilisce al 1° comma una penalizzazione per i primi 10 giorni di assenza consistente nella mancata corresponsione di emolumenti diversi dal "trattamento economico" al 2° comma e 3° comma prescrive gli obblighi relativi all'accertamento dello stato di malattia, ai successivi commi esprime restrizioni in ordine a permessi retribuiti e computo dei giorni di assenza ai fini della produttività.

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo


Con applicazione limitata agli IACP non riformati, la norma introduce "una nuova modalità per l'esonero dal servizio" con corresponsione del 50% del trattamento stipendiale per i dipendenti in possesso del requisito minimo di anzianità cui non manchino più di cinque anni al raggiungimento dei 40 anni di anzianità.

Al comma 7 e successivi è stabilito che il mantenimento in servizio oltre il 65° anno e fino al 67° è, ora, subordinato al consenso dell'Amministrazione di appartenenza che, peraltro, al compimento dei 40 anni di servizio ha diritto di risolvere il contratto di lavoro.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale

Alejandro Gizzi



P.S. È in preparazione elenco estratto dall'allegato "A" alla legge dove sono abrogate 3.370 leggi, si sono estrapolate le più note e significative per l'attività degli enti associati. Tale elenco verrà spedito a parte con richiamo alla presente circolare.